

COMUNE DI MELISSA

Provincia di CROTONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 09 Data 15/04/2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di terza variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)
----------------------------------	---

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di aprile, la sottoscritta Dott.ssa Teresa Quattromani, revisore dei Conti del Comune di Melissa, nominata con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 18/02/2022, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **TERZA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)**

CONSIDERATO che per esigenze di gestione si rende necessario apportare delle variazioni all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2024;

VISTO l'art. 167, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come variato dal D.lgs. n.126/2014, stabilisce, che nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3 quinquies, del medesimo decreto legislativo, con l'applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, anche consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

VISTO

l'art 175 comma 4 e 5 del d.lgs n. 267/2000 modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4); "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

la necessità di apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall'esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative al completamento di un'opera pubblica che verrà realizzata nel 2024;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 08/01/2024 l'Ente ha provveduto all'approvazione del DUP 2024-2026 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/01/2024, l'ente ha provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal

responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Rilevato che la variazione di bilancio sottoposta all'attenzione dell'organo di revisione si rende necessaria per effetto dell'acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali si deve istituire la relativa tipologia insieme al correlato programma di spesa, anche in esercizio provvisorio in deroga all'art. 163, TUEL, ai sensi della norma sopra citata;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 trasmessa dal Servizio finanziario;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTO il parere del responsabile tecnico e contabile e contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 2014;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
(Dott.ssa Teresa Quattromani)